

COMUNE DI BORGO CHIESE
PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 33
DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO:	APPROVAZIONE EMENDAMENTO TECNICO ALLO SCHEMA DI RENDICONTO DELL'ES. FIN. 2022 REDATTO AI SENSI DELL'ALLEGATO N. 10 DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM., DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO, DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLO SCHEMA DI RENDICONTO E CONFERMA ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI NON TENERE LA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE A REGIME.
-----------------	--

L'anno duemilaventitré, addì venti del mese di aprile, alle ore 17.30 nella sala delle riunioni, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

ZULBERTI ALESSANDRA
SPADA ROBERTO
FACCINI MICHELE
ROSA GIANLUCA

Assenti: POLETTI SILVIA (giustificata).

Assiste il Segretario comunale signora Conte dott.ssa Rosalba.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Zulberti Alessandra, in qualità di Vicesindaco, con le funzioni previste dall'art. 59 della legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 – Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige, e per quanto disposto dal D.P.P. n. 7 di data 17 marzo 2023, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO :	APPROVAZIONE EMENDAMENTO TECNICO ALLO SCHEMA DI RENDICONTO DELL'ES. FIN. 2022 REDATTO AI SENSI DELL'ALLEGATO N. 10 DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM., DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO, DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLO SCHEMA DI RENDICONTO E CONFERMA ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI NON TENERE LA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE A REGIME.
------------------	--

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che dal 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.lgs. 23.06.2011, n. 118, integrato e modificato dal D.lgs. 10.08.2014, n. 126.

Richiamata la L.P. 09.12.2015, n. 18, recante “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, che, in attuazione dell’articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l’ordinamento contabile dei comuni con l’ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della L.P. 03.08.2015, n. 22, ha disposto che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel Titolo I del D.lgs. 23.06.2011, n. 118, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa legge ha inoltre individuato gli articoli del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 che trovano applicazione nei confronti degli enti locali della Provincia Autonoma di Trento e stabilito, all’art. 54, che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell’ordinamento regionale o provinciale.”.

Richiamata la L. 145/2018 ed in particolare quanto previsto dal comma 821 dell’art. 1 il quale recita testualmente: “Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’Allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”.

Richiamato l’art. 227 del Tuel (D.lgs. 267/2000 e ss.mm.) così come recepito dall’art. 49 della L.P. 09.12.2015, n. 18, che prevede al comma 2 quanto segue: “Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell’anno successivo dall’organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità”.

Richiamate le deliberazioni consiliari:

- n. 34 dd. 05.11.2018, esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare quanto previsto al punto 1 del dispositivo come di seguito specificato:
 1. *“Di rinviare al 2020, sulla base delle disposizioni richiamate in premessa e per le motivazioni ivi esposte, l’adozione della contabilità economico-patrimoniale e l’adozione del bilancio consolidato con riferimento all’esercizio 2019”;*
- n. 2 dd. 19.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare quanto previsto al punto 3 del dispositivo come di seguito specificato: *“Di avvalersi, per quanto motivato in*

premessa, della facoltà, prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, di non predisporre il bilancio consolidato”.

- n. 21 dd. 29.07.2019, esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare quanto previsto ai punti 1 e 2 del dispositivo come di seguito specificato:
 1. *“Di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m. di non tenere la contabilità economico-patrimoniale nell'esercizio finanziario 2020, rinviandola al 2021.*
 2. *Di prendere atto che il Comune allegherà al rendiconto 2020 una situazione patrimoniale al 31.12.2020 secondo gli schemi semplificati che verranno approvati con apposito decreto, così come previsto dal comma 2 dell'art. 232 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.;*
- n. 16 dd. 31.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Approvazione rendiconto dell'esercizio finanziario 2020 e conferma esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale a regime” ed in particolare il punto 2 del dispositivo che recita testualmente: *“Di ribadire, per quanto esposto in premessa, l'esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale a regime e ciò ai sensi del comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm. (recepito dall'art. 49 della L.P. 09.12.2015, n. 18), facoltà peraltro già esercitata con deliberazione consiliare n. 21 dd. 29.07.2020.*
- n. 13 dd. 25.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Approvazione rendiconto dell'esercizio finanziario 2021 e conferma esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale a regime” ed in particolare il punto 2 del dispositivo che recita testualmente *“Di ribadire, per quanto esposto in premessa, l'esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale a regime e ciò ai sensi del comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm. (recepito dall'art. 49 della L.P. 09.12.2015, n. 18), facoltà peraltro già esercitata con deliberazione consiliare n. 16 dd. 31.05.2021”.*

Ritenuto opportuno ribadire ulteriormente, già in questa sede, la facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale a regime e ciò ai sensi di quanto disposto dall'art. 232, comma 2 del TUEL (così come recepito all'art. 49 della L.P. 09.12.2015, n. 18).

Viste altresì le seguenti deliberazioni consiliari:

- n. 18 dd. 27.07.2022, esecutiva ai sensi di legge ed avente ad oggetto: “Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Assestamento al bilancio finanziario 2022/2024 e controllo della salvaguardia degli equilibri”;
- n. 21 dd. 24.10.2022, esecutiva ai sensi di legge ed avente ad oggetto: “Giudice di Pace di Tione di Trento - Sentenza n. 12/2022 di data 19.07.2022. Riconoscimento debito fuori bilancio” nonché la successiva nota di trasmissione alla Corte dei Conti prot. n. c_m352-28/10/2022-0007564/P che si richiama in atti ancorchè non materialmente allegata al presente provvedimento;
- n. 8 dd. 01.03.2023, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., avente ad oggetto: “Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025, bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e Nota Integrativa”.

Richiamata la precedente deliberazione n. 18 dd. 09.03.2023 immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., avente ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esercizio finanziario 2022 - art. 3, comma 4, d.lgs. 23.06.2011, n. 118”.

In riferimento agli equilibri di bilancio, il DM 1° agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero: a) il Risultato di competenza, b) l'Equilibrio di bilancio, c) l'Equilibrio complessivo. Il risultato di competenza e

l'equilibrio di bilancio sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio, che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio. Sempre il DM 1° agosto 2019, ha inoltre introdotto, fra gli allegati di cui Allegato 10 del Decreto Legislativo n. 118 del 2011, tre nuovi prospetti riguardanti rispettivamente il dettaglio delle risorse accantonate, vincolate e destinate, nell'avanzo di amministrazione. Le somme accantonate e vincolate, come detto, incidono, nella loro diversa articolazione, nella determinazione dell'equilibrio di bilancio e dell'equilibrio complessivo.

Vista e richiamata la precedente deliberazione n. 26 dd. 03.04.2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione dello schema di rendiconto dell'es. fin. 2022 redatto ai sensi dell'Allegato n. 10 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm., della proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto, della relazione illustrativa allo schema di rendiconto e conferma esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale a regime".

Richiamata in atti la nota del Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento prot. n. c_m352-13/04/2023-0002653/A ad oggetto: "Certificazione COVID-19/2022 di cui al comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 4 del 2022 – alcune indicazioni per la compilazione" e dato atto come si sia reso necessario apportare un correttivo alla Certificazione Covid-19/2022 già predisposta dal servizio finanziario e le cui risultanze contabili sono confluite nello schema di rendiconto es. fin. 2022 precedentemente approvato con deliberazione giuntale n. 26 dd. 03.04.2023.

Dato atto che il correttivo attiene alla possibilità di iscrivere in certificazione Covid-19/2022 - fra le "politiche autonome" di riduzione del gettito IMIS - la quota di imposta afferente gli "enti strumentali" che dall'es. fin. 2022 rientra nel gettito "ordinario" e non costituisce maggiore entrata ai fini della certificazione in parola così come puntualmente indicato nella nota del Servizio Autonomie Locali della Provincia sopra richiamata e confermato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (in sigla Mef) a seguito di specifico quesito in materia.

Visto, per quanto sopra riportato, l'Allegato "Emendamento tecnico" con il quale il responsabile del servizio finanziario ha illustrato le motivazioni che stanno alla base della parziale variazione di alcuni allegati al rendiconto 2022 e ciò in forza delle indicazioni pervenute dalla Provincia Autonoma di Trento.

Atteso, per quanto sopra riportato, che il responsabile del servizio finanziario ha nuovamente predisposto e trasmesso lo schema del rendiconto dell'esercizio finanziario 2022 secondo i dettami della contabilità armonizzata ed ai sensi dell'Allegato n. 10 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm., composto, ai sensi dell'art. 227 e seguenti del T.U.E.L. (così come recepito dall'art. 49 della L.P. 09.12.2015, n. 18) nonché secondo quanto previsto dalle deliberazioni consiliari in premessa riportate dal conto del bilancio e dallo Stato patrimoniale semplificato con nota integrativa nonché dagli altri allegati previsti dall'art. 11, comma 4, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.. (fra i quali anche la Relazione sulla gestione dell'organo esecutivo aggiornata all'emendamento tecnico sopra citato).

Ritenuto, dopo un suo attento esame e per quanto sopra riportato, di procedere nuovamente all'approvazione dello schema di rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022, redatto ai sensi dell'Allegato n. 10 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm., della proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto e della relazione illustrativa, nulla avendo da eccepire in ordine ad essi, al fine di poterli inoltrare all'organo di revisione per la relazione di sua competenza.

Visto anche il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) dd. 01.09.2021 avente ad oggetto: "Aggiornamento degli allegati al Decreto Legislativo n. 118 del 2011, recante

“Disposizioni in materia dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” pubblicato in G.U. n. 221 dd. 15.09.2021. Il decreto è entrato in vigore il 16 settembre 2021 e gli aggiornamenti, generalmente applicati a decorrere dal bilancio 2021, riguardano:

- i principi generali o postulati;
- il principio contabile applicato concernente la programmazione;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria;
- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;
- il piano dei conti integrato;
- lo schema di bilancio di previsione;
- lo schema di rendiconto;
- il bilancio consolidato.

Valutato di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m. al fine di procedere con urgenza alla approvazione del conto nel rispetto dei tempi previsti dal regolamento comunale.

Acquisiti, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., il parere sulla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere sulla regolarità contabile, entrambi espressi dal responsabile del servizio finanziario.

Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Visto il D.lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

Vista la L.P. 09.12.2015, n. 18 - “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”.

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m..

Visto il Regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30 aprile 2019 (e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 17 dd. 22.06.2020) ed in particolare quanto previsto al Titolo V “La rendicontazione”.

Visto lo Statuto comunale.

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. Di richiamare, per quanto non variato con l'allegato “Emendamento tecnico”, quando previsto e disposto con precedente deliberazione giuntale n. 26 dd. 03.04.2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Approvazione dello schema di rendiconto dell'es. fin. 2022 redatto ai sensi dell'allegato n. 10 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm., della proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto, della relazione illustrativa allo schema di rendiconto e conferma esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale a regime”.

2. Di riapprovare, ai sensi delle disposizioni e motivazioni richiamate in premessa, lo schema di rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022, redatto ai sensi dell'Allegato n. 10 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm., composto dal conto del bilancio, dallo stato patrimoniale semplificato e relativa nota integrativa e dagli allegati previsti dall'art. 11, comma 4, del medesimo D.lgs. e ss.mm., nonché la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto e la relazione illustrativa, così come predisposti dal responsabile del servizio finanziario ed aggiornati all'emendamento tecnico in premessa richiamato e che si allega alla presente deliberazione; lo schema di conto evidenzia le seguenti risultanze finali complessive:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio		€ 0,00	€ 0,00	€ 2.169.869,79
RISCOSSIONI	(+)	€ 1.719.585,77	€ 3.223.061,25	€ 4.942.647,02
PAGAMENTI	(-)	€ 1.136.340,75	€ 3.842.445,69	€ 4.978.786,44
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.133.730,37
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.133.730,37
RESIDUI ATTIVI	(+)	€ 1.806.195,31	€ 1.952.273,82	€ 3.758.469,13
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	€ 598.881,97	€ 1.276.323,04	€ 1.875.205,01
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 110.023,35
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.738,84
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 (A)	(=)	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.899.232,30
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022:				
Parte accantonata ⁽²⁾				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022 (3)				€ 166.100,00
Altri fondi al 31/12/2022				€ 0,00
Fondo anticipazioni liquidità				€ 0,00
Fondo perdite società partecipate				€ 0,00
Fondo contenzioso				€ 0,00
Altri accantonamenti				€ 137.390,00
		Totale parte accantonata (B)		€ 303.490,00
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				€ 58.252,88
Vincoli derivanti da trasferimenti				€ 123.826,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				€ 0,00
Vincoli formalmente attribuiti all'ente				€ 0,00
Altri vincoli				€ 38.525,43
		Totale parte vincolata (C)		€ 220.604,31
		Totale della parte destinata agli investimenti (D)		€ 51.897,11
Parte destinata agli investimenti				
		Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		€ 3.323.240,88
				€ 0,00
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto				
e E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare				

3. Di ribadire, per quanto esposto in premessa, l'esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale a regime e ciò ai sensi del comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm. (recepito dall'art. 49 della L.P. 09.12.2015, n. 18), facoltà peraltro già esercitata con deliberazione consiliare n. 13 dd. 25.05.2022 in premessa richiamata nonché deliberazione giuntale n. 26 dd. 03.04.2023.
4. Di trasmettere copia di tutta la documentazione di cui al precedente punto 1, al Revisore del Conto, per la predisposizione della prevista relazione/parere di merito al conto di bilancio es. fin. 2022 aggiornato alle risultanze contabili dell'emendamento tecnico allegato alla presente deliberazione.
5. Di dare atto che il conto di bilancio es. fin. 2022, con le risultanze contabili di cui alla presente deliberazione giuntale di recepimento dell'emendamento tecnico presentato dal responsabile del servizio finanziario, verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione, secondo gli schemi di cui all'allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12/5/2016 ed aggiornato il 18/10/2016: l'invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all'obbligo previsto dall'art. 227 comma 6 del Dlgs 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti.
6. Di dichiarare, con separata unanime votazione espressa nelle forme di legge e per le ragioni d'urgenza evidenziate in premessa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., disponendone la pubblicazione all'albo telematico comunale entro cinque giorni dalla sua adozione, a pena di decadenza e per dieci giorni consecutivi.
7. Di evidenziare, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5, 13 e 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente.

IL VICESINDACO
Zulberti Alessandra

Il SEGRETARIO COMUNALE
Conte dott.ssa Rosalba